

Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2020/0212	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione UE 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi da allarme o da segnalazione a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2020/0211	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione UE 2019/68 della Commissione del 16 gennaio 2019 che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2019/2100	Permesso unico, Direttiva 2011/98/UE	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2016/2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2020/0212** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione UE 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi da allarme o da segnalazione a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva di esecuzione UE 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi da allarme o da segnalazione a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

Ai sensi dell’art. 4 della predetta Direttiva, ogni Stato UE deve, entro e non oltre il 17 gennaio 2020, adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure sopra indicate non le sono ancora state comunicate, la Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 27 maggio 2020 è stata emessa una costituzione in mora, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari per la finanza pubblica.

Scheda 2 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2020/0211** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione UE 2019/68 della Commissione del 16 gennaio 2019 che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva di esecuzione UE 2019/68 della Commissione del 16 gennaio 2019 che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

Ai sensi dell’art. 3 della predetta Direttiva, ogni Stato UE deve, entro e non oltre il 17 gennaio 2020, adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure predette non le sono state ancora comunicate, la Commissione ne deriva che la Direttiva in questione non sia stata ancora attuata nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 27 maggio 2020 è stata emessa una costituzione in mora, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari sulla finanza pubblica

Scheda 3 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2019/2100** – ex art. 258 del TFUE.

“Permesso unico, Direttiva 2011/98/UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno**Violazione**

La Commissione europea contesta all’Italia la violazione dell’art. 12 della Direttiva 2011/98/UE, il quale estende le provvidenze – che gli Stati UE riconoscono ai loro cittadini, a titolo di “sicurezza sociale” ex Reg. 883/2004 - ai soggetti, cittadini di Stati esterni alla UE, ai quali uno Stato UE rilasci un “permesso unico” che consenta loro di lavorare nello stesso Stato (art. 3, par. 1, lett. b e c). Tuttavia, lo stesso art. 12, par. 2, lett. b), ammette che lo Stato UE “ospitante” escluda: 1) dall’estensione di “tutte” le prestazioni di “sicurezza sociale”, sia i cittadini extraUE non lavoratori e “disoccupati”, sia quelli non lavoratori, “disoccupati” e che non risultino aver lavorato per almeno 6 mesi; 2) dall’estensione delle specifiche provvidenze di “sicurezza sociale” dette “prestazioni familiari”, i cittadini extraUE che detto Stato abbia autorizzato a lavorare per non più di sei mesi, o che rientrino in altre limitate eccezioni. Ora: in Italia, detto art. 12 della Dir. 2011/98/UE è stato attuato dall’art. 41 del D. Lgs. n. 286/1998, il quale impone che le provvidenze, spettanti agli italiani a titolo di “assistenza sociale”, siano estese ai cittadini di Stati “terzi” dotati di permesso di soggiorno, purchè questo abbia una durata “non inferiore ad un anno”. Secondo la Commissione, tale normativa italiana contrasta con il già indicato art. 12 della Dir. 2011/98/UE, in quanto: A) essa limita la “parità di trattamento” alle sole erogazioni rientranti, per il diritto italiano, nel settore dell’“assistenza sociale” - le quali sono solo quelle fruibili, dai beneficiari, senza previo pagamento di obblighi contributivi – escludendo, dall’applicazione dello stesso principio, tutte le prestazioni della “previdenza sociale”, queste ultime spettanti solo ai versatori di contributi: invece, per il Reg. 883/2004 e per l’art. 12 della Dir. 2011/98/UE, l’ambito della “sicurezza sociale” – riguardo al quale la stessa disciplina UE impone il pari trattamento degli italiani e dei cittadini extraUE dotati di “permesso unico” - si estende a “tutte” le prestazioni pubbliche, siano esse di tipo “assistenziale” o anche “previdenziale”, purchè finalizzate ad ovviare ad uno dei “rischi” ex art. 3, par. 1, del Reg. 883/2004 e purchè riconosciute a beneficiari individuati in via normativa e generale; B) il legislatore italiano ha escluso, dal beneficio della “parità di trattamento”, anche cittadini di “Stati terzi” non rientranti nelle eccezioni, a tale principio, autorizzate dall’art. 12 della Dir. 2011/98/UE: questo, infatti, inderogabilmente applica tale parità di trattamento al cittadino extraUE, dotato di permesso unico, che abbia lavorato nello Stato UE per più di sei mesi, anche se per meno di un anno. Invece, per il predetto art. 41 del D. Lgs 286/1998, tale soggetto verrebbe escluso dal beneficio di cui si tratta, ove il suo “permesso unico” avesse durata inferiore ad un anno, pur se superiore ai sei mesi predetti. Per i motivi sopra esposti, alcune specifiche largizioni “sociali” erogate ai cittadini italiani dalla legislazione nazionale – ex art. 65 della L. n. 448/1998, ex artt. 74 e 75 del D. Lgs. n. 151/2001 ed ex art. 1 della L. n. 190/2014 – non vengono, dalla stessa normativa italiana, estese anche ai cittadini extraUE titolari di permesso unico. Ciò determina un contrasto con le succitate norme dell’Unione.

Stato della Procedura

Il 26 luglio 2019 è stata inviata una messa in mora, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Se, come richiesto dalla UE, le specifiche erogazioni sopra citate - ex art. 65 della L. n. 448/1998, ex artt. 74 e 75 del D. Lgs. n. 151/2001 ed ex art. 1 della L. n. 190/2014 - venissero estese anche ai cittadini extraUE dotati di “permesso unico”, si determinerebbe un aumento della spesa pubblica.

Scheda 4 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2016/2095** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato le Decisioni GAI 2008/615 e 2008/616 del Consiglio, riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)

Ai sensi dell’art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, gli Stati membri, con l’eccezione delle disposizioni del Capo II della stessa, debbono adottare, entro un anno da quando le stesse Decisioni diventano efficaci (cioè entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla GUCE), tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie a rendere operative, nei rispettivi ordinamenti interni, le Decisioni medesime. Per quanto attiene alle norme di cui al predetto Capo II, gli Stati UE debbono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee a rendere operative le stesse, entro anni 3 da quando le predette Decisioni divengono efficaci (cioè entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla GUCE).

Ai sensi dell’art. 23 della Decisione 2008/616/GAI, gli Stati UE debbono mettere in essere le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate a rendere operative le disposizioni della stessa, entro i medesimi termini stabiliti dall’art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, sopra menzionati. Di tutte le misure attuative già indicate, gli Stati UE debbono dare immediata notifica alla Commissione.

La Commissione ritiene che a tutt’oggi l’Italia non abbia applicato tutte le misure necessarie per attuare le Decisioni sopra menzionate. Tali misure, in sostanza, si risolvono nella predisposizione dei meccanismi adeguati a garantire lo scambio automatizzato di informazioni concernenti: 1) profili DNA (art. 3, par. 1, della Decisione 2008/615); 2) dati dattiloscopici, indicati anche come “impronte digitali” (art. 9, par. 1, della Decisione 2008/615); 3) dati di immatricolazione dei veicoli (art. 12 Decisione 2008/615). Entro il 26/08/2011 tali sistemi di scambio di informazioni dovevano essere pronti. I sistemi sopra descritti debbono, poi, essere sottoposti ad una valutazione da parte della Commissione, concernente sia i profili giuridici che tecnici delle medesime. Se tale valutazione si chiude con il riscontro dell’adeguatezza delle misure applicate, la Commissione emana delle Decisioni con le quali autorizza lo scambio e la trasmissione dei dati in questione. Tali Decisioni autorizzative, tuttavia, al momento dell’invio del presente “parere motivato”, non erano state ancora emanate dalla Commissione, non avendo, la stessa, ancora potuto valutare i sistemi che l’Italia avrebbe dovuto predisporre e che, al momento, ancora non erano stati approntati.

Stato della Procedura

Il 17/05/2017 la Commissione ha notificato un parere motivato, ex art 258 TFUE. Alla Direttiva in oggetto, le Autorità italiane hanno dato attuazione tramite Decreto del Presidente della Repubblica, del 15 gennaio 2018 n. 15, contenente un Regolamento ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 196/2003.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 5 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2012/2189** – ex art. 258 del TFUE.

“Condizioni dei richiedenti asilo in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia, in materia di trattamento dei “richiedenti asilo”, abbia violato norme del Regolamento n. 343/2003 (Reg.to “Dublino”), della Direttiva 2003/9/CE (Dir.va “Accoglienza”), della Direttiva 2004/83/CE (Dir.va “Qualifiche”), della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va “Procedure”) e della “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali” (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il “rifugiato”, l'esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. “rifugiati”), attualmente trattenuti presso i “CIE”, sarebbero pressoché irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Una volta inoltrata la domanda di asilo, poi, la Direttiva “Accoglienza” dispone che entro tre giorni lo Stato UE interpellato (se “competente”) rilasci un permesso di soggiorno, laddove in Italia tale documento sarebbe rilasciato solo dopo diversi mesi. Inoltre, ove la Direttiva “accoglienza” dispone che il “richiedente asilo” goda delle “condizioni di accoglienza” (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell'ottenimento del “permesso di soggiorno”, in Italia, per converso, il richiedente potrebbe avvalersi dell'“accoglienza” solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE “competente” a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato UE attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE medesima). Tuttavia, se anche il richiedente rivolgesse la domanda di asilo ad uno Stato UE che non fosse quello “competente” ai sensi del suddetto Regolamento, lo stesso Stato UE interpellato dovrebbe comunque: 1) se anche ritiene “competente” un altro Stato UE, garantire al richiedente condizioni “minime” di accoglienza, in attesa che lo Stato “competente” lo “prenda” o “riprenda” in carico; 2) astenersi dal trasferire il richiedente asilo nello Stato UE ritenuto “competente” laddove risultasse che, nello stesso Stato, i rifugiati subiscono trattamenti degradanti e disumani.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che con Legge 6 agosto 2013 n. 97 (Legge Europea 2013) le Autorità italiane hanno ottemperato ad alcune delle richieste della Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alla giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente “competente”, quando quest'ultimo non garantisce un trattamento “umano” e “dignitoso”, può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2174	Xylella fastidiosa in Italia	SC (C-443/18)	No	Stadio invariato
Scheda 2 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	SC (C-433/15)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2015/2174** - ex art. 258 del TFUE

"Xylella fastidiosa in Italia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato la Repubblica italiana inadempiente agli obblighi di cui all'art. 7, par. 2, lett. c) e art. 7, par. 7, della "Decisione di esecuzione" n. 2015/789/UE (come modificata dalla Decisione 2016/764), emessa in base alla Dir. 2000/29. Tali inadempienze risalgono agli accadimenti di seguito descritti: come dall'art. 16 della predetta Dir. 2000/29, nel 2013 l'Italia informava la Commissione UE circa la presenza nel proprio territorio, segnatamente nella provincia di Lecce, dell'infezione delle piante da ulivo dovuta al batterio della "Xylella fastidiosa". Nel 2014 e nel 2015, la UE emanava, con riferimento alla situazione di cui sopra, diverse Decisioni fondate sulla Dir. 2000/29/CE, fino alla già indicata Decisione n. 2015/789/UE (come modificata poi). Onde contenere la diffusione dell'infezione, tale Decisione 2015/789/UE ha imposto all'Italia, in primo luogo, di costituire una "Zona Delimitata" articolata, al suo interno, in una Zona Infetta ed una Zona Cuscinetto: la prima comprende l'area ove insistono sia le piante notoriamente infette, sia quelle recanti sintomi di infezione, sia quelle ancora "sane" ma spazialmente vicine a quelle infette; la seconda si estende per 10 km da detta Zona Infetta. Quindi, il succitato art. 7, par. 2, lett. c) della già citata Decisione 2015/789 impone, alla Repubblica italiana, di eradicare "immediatamente" le piante "infette" presenti nella "zona di contenimento" - quest'ultima corrispondente alla parte della zona infetta comprendente la provincia di Lecce e i comuni elencati nell'allegato II della stessa Decisione - e situate entro una distanza di 20 km dal confine di detta zona con il resto del territorio della UE. Inoltre, il par. 7 dello stesso art. 7 impone di monitorare la situazione, concernente l'infezione da Xylella, attraverso ispezioni annuali da eseguire al «momento opportuno» dell'anno di riferimento. Con riferimento alle prescrizioni sopra indicate, la Commissione ha rilevato: 1) quanto all'obbligo di eradicazione delle piante infette, che lo stesso doveva essere eseguito al più presto dall'individuazione dell'infezione e, specificatamente, non oltre 10 gg. da tale momento (come si deriva dall'espressione "immediatamente"): per converso, molte piante infette sono state eradicare anche dopo molti mesi dall'accertamento della presenza del batterio. A motivo di ciò, l'Italia ha addotto che, ai sensi dell'ordinamento interno italiano, le piante infette non sarebbero state eradicabili laddove: a) non fosse identificato il rispettivo proprietario cui notificare l'ordine di eradicazione; b) laddove tale ordine fosse impugnato, dal rispettivo proprietario, di fronte all'autorità giudiziaria interna che ne avesse, al riguardo, sospeso provvisoriamente l'efficacia. A fronte di tali argomenti, la UE ha replicato che: a) questioni, connesse all'osservanza del diritto nazionale, non possono pregiudicare l'attuazione del diritto dell'Unione; b) quanto all'obbligo degli Stati UE di monitorare gli sviluppi dell'infezione da "Xylella", attraverso ispezioni da svolgersi con cadenza annuale in frangenti "opportuni", la Regione Puglia si è attivata intempestivamente: un'ispezione di essa Regione, infatti, è cominciata nell'agosto 2016 ed è terminata nel maggio 2017, quando la stagione di volo del tipo di insetti, individuati come vettori dell'infezione, era già cominciata e, pertanto, non potevano essere più adottate efficaci misure di contrasto al diffondersi del contagio.

Stato della Procedura

Il 5/09/2019 la Corte UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2013/2092-** ex art. 258 del TFUE

“Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Corte di Giustizia UE ritiene che il sistema normativo italiano, nonché il comportamento delle Amministrazioni nazionali, risultino da tempo inefficaci al tempestivo recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei “prelievi” sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. “prelievi supplementari”). Pertanto, l’Italia avrebbe disatteso gli obblighi ad attivarsi adeguatamente affinché tale recupero fosse attuato, imposti dagli artt. 66, 79, 80 e 83 del Reg. 1234/2007 (c.d. “Regolamento unico OCM”) e dagli articoli da 15 a 17 del Reg. 595/2004. Al riguardo, si precisa che i Regolamenti 804/68, 856/84 e 1234/2007 assegnano, a ciascuno Stato UE, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. “quote latte”) che non possono essere superati. All’interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sfioramento di essa, da parte del singolo produttore, impone allo stesso di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato UE cui appartiene, una somma indicata come “prelievo supplementare”. L’art. 66 del predetto Regolamento unico OCM ha prorogato il sistema delle “quote latte” fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei “prelievi”, da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione promosse fra il 1994 e il 1998, poi archiviate grazie al ripetuto intervento del legislatore italiano. Con Decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti a quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato di “prelievi supplementari”. Ai fini del calcolo della somma effettivamente dovuta allo Stato dai produttori – e oggetto della presente procedura di infrazione – è tuttavia necessario applicare, all’importo predetto, le seguenti decurtazioni: 1) € 282 milioni a titolo di somme ad oggi già recuperate dalle imprese non beneficianti del quadro dei programmi di rateizzazione; 2) € 211 milioni dichiarati ormai “irrecuperabili” in ragione della bancarotta del produttore o per annullamento degli ordini di pagamento da parte dell’Autorità giudiziaria; 3) € 469 milioni costituenti oggetto del programma di rateizzazione di cui sopra. La paralisi di tali pagamenti è essenzialmente imputabile al fatto che quasi il 90% delle aziende destinatarie degli ordini di pagamento, emessi dall’Agenzia delle Entrate in esecuzione delle decisioni UE, hanno spesso impugnato gli stessi ordini di fronte ai giudici nazionali, i quali hanno quasi sempre accordato, in costanza dei relativi processi, la sospensione provvisoria dell’esecutività delle ingiunzioni stesse. Poiché la maggior parte di detti processi è ancora pendente, si registra il perdurare degli effetti sospensivi di tali provvedimenti provvisori, con conseguente arresto delle operazioni di recupero. Tuttavia, la Corte UE ha affermato che eventuali disposizioni, appartenenti al diritto interno dei singoli Stati UE – come quelle processuali sopra indicate – non possono giustificare la mancata osservanza, da parte di essi Stati, della normativa UE.

Stato della Procedura

Il 24/01/2018 la Corte UE, con sentenza ex art. 258 TFUE, ha dichiarato l’Italia inadempiente.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate

PAGINA BIANCA

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2020/2299	Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM _{2,5}	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2020/2220	Cattiva applicazione della direttiva 2016/2284 relativa ai massimali nazionali di emissione NEC	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2020/2111	Restrizioni all'accesso alla giustizia ai sensi della direttiva sulla responsabilità ambientale ELD	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2020/0210	Mancato recepimento della Direttiva delegata UE 2020/363 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2020/0209	Mancato recepimento della Direttiva delegata UE 2020/362 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda l'esenzione per il cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2019/2308	Non conformità della legislazione italiana con la Direttiva 2014/52/UE che modifica la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati	MM	No	Stadio invariato

Scheda 7 2019/0329	Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/0410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la Direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la Decisione UE 2015/1814	MM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2018/2249	Monitoraggio della qualità delle acque. Designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	MMC	No	Variazione di stadio (da MM a MMC)
Scheda 9 2017/2181	Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	PM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2015/2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 11 2015/2043	Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto N02	RC (C-573/19)	No	Stadio invariato
Scheda 12 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	SC (C-644/18)	No	Variazione di stadio (da RC a SC)
Scheda 13 2014/2059	Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	RC (C-668/19)	Sì	Stadio invariato
Scheda 14 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 15 2013/2022	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	PM	No	Stadio invariato
Scheda 16 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	SC (C-498/17)	Sì	Stadio invariato
Scheda 17 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	MM ex 260 (C-85/13)	Sì	Stadio invariato
Scheda 18 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	SC ex 260 (C-297/08) (C-653/13)	Sì	Stadio invariato

Scheda 19 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	SC ex 260 (C-565/10)	Sì	Stadio invariato
Scheda 20 2003/2077	Non corretta applicazione della Direttiva 75/442/CE sui “rifiuti”, 91/689/CEE sui “rifiuti pericolosi” e 1999/31/CE sulle “discariche”	SC ex 260 (C-135/05)	Sì	Stadio invariato



Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2020/2299** - ex art. 258 del TFUE

“Cattiva applicazione in Italia della Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite del PM_{2,5}”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana, quanto all’inquinamento dell’aria da “polveri ultrasottili” (PM_{2,5}), abbia violato gli obblighi di cui al combinato disposto dell’art. 16 e dell’allegato XIV, nonché quelli di cui all’art. 23 della Direttiva 2008/50/CE. Quest’ultima, in generale, impone ad ogni Stato UE di ricondurre, entro precisi termini temporali, il livello di alcune sostanze inquinanti dell’aria/ambiente nell’ambito di determinati “valori limite” indicati dalla stessa Direttiva. In particolare, per il combinato disposto dell’art. 16 e del punto E dell’allegato XIV, entro e a partire dall’01/01/2015 ogni Stato UE deve presentare – in ogni “zona” e “agglomerato” in cui è diviso il suo territorio, ai sensi della Direttiva – una concentrazione di “polveri ultrasottili” (PM_{2,5}) non superiore a 25 microgrammi per metro cubo. Quindi, il già citato art. 23 stabilisce che - laddove, in uno Stato UE, il termine previsto dalla Direttiva decorra senza che il livello di concentrazione di una sostanza inquinante, nell’aria, sia stato riportato a norma (cioè sotto la relativa “soglia”) - lo stesso Stato adotti un apposito “piano d’azione”, contenente misure “appropriate” a far sì che, “nel più breve tempo possibile”, i valori esistenti vengano “regolarizzati”. In Italia, all’01/01/2015, diverse aree presentavano ancora livelli di concentrazione di PM_{2,5} superiori alla predetta soglia massima e, alla data della presente messa in mora - cioè al 30/10/2020 e, quindi, ben oltre il termine dell’01/01/2015 - i livelli effettivi delle polveri ultrasottili nell’aria risultavano, ancora, sopra-soglia nelle seguenti quattro aree italiane: “Zona A-pianura ad elevata urbanizzazione”; “Zona B-pianura”, “Agglomerato di Venezia”; “Agglomerato di Padova”. La Commissione ravvisa, in tale situazione, una violazione del combinato disposto dell’art. 16 e del punto E dell’allegato XIV. Essa ritiene, peraltro, che risulti violato anche il già citato art. 23 della Dir. 2008/50/CE, in quanto la mancata predisposizione, da parte delle Autorità italiane a partire dall’01/01/2015, di “piani d’azione” effettivamente adeguati a regolarizzare “nel più breve tempo possibile” le situazioni non a norma, si evince non solo dall’oggettiva e continuativa presenza di concentrazioni “sopra-soglia” di PM_{2,5}, ma anche dai seguenti elementi: 1) il governativo “piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria” (2019) non recherebbe “misure appropriate”, in quanto carente di una stima del probabile impatto, sull’inquinamento, degli interventi in esso divisi; 2) circa la “Zona A-pianura ad elevata urbanizzazione”, il “Piano per la qualità dell’aria per la Regione Lombardia” prevede che le concentrazioni aeree di PM_{2,5} saranno messe a norma solo nel 2026 e, pertanto, non “nel più breve tempo possibile”; 3) circa la “Zona B – pianura”, il già citato “Piano per la qualità dell’aria per la Regione Lombardia” ha non solo indicato misure di risparmio energetico troppo aleatorie, ma, anche per tale “Zona”, ha eccessivamente procrastinato il rispetto dei valori limite per le PM_{2,5}, indicandolo al 2025; 4) circa l’“Agglomerato di Venezia” e l’“Agglomerato di Padova”, il “Piano regionale del 2016 per la qualità dell’aria della Regione Veneto” non offre alcuna proiezione di stima dell’impatto delle sue misure sulla riduzione delle emissioni, né indica l’anno di previsione del rientro “sotto/soglia” di dette emissioni

Stato della Procedura

Il 30/10/2020 è stata emessa una costituzione in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2020/2220** - ex art. 258 del TFUE

“Cattiva applicazione della direttiva 2016/2284 relativa ai massimali nazionali di emissione NEC”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana abbia violato le disposizioni di cui agli artt. 6, par. 1, e 10, par. 1, della Direttiva 2016/2284, relativa alla riduzione delle emissioni nazionali di 5 determinati inquinanti atmosferici (biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine). Il raggiungimento di determinati standards di “qualità dell’aria”, compatibili con la salute umana e ambientale, viene dalla Direttiva in oggetto perseguito imponendo a ciascuno Stato UE gli obblighi relativi ai seguenti punti : 1) riduzione, nel tempo, dei livelli di concentrazione, nell’aria, delle sostanze inquinanti considerate in essa Direttiva; 2) adozione, e conseguente attuazione, di programmi recanti la pianificazione di interventi funzionali all’efficace attuazione della “riduzione” di cui al primo punto; 3) svolgimento di un’attività di monitoraggio circa l’efficacia dei programmi predetti, comportante, alla bisogna, l’integrazione dei medesimi con la previsione di misure più incisive, ove non risulti soddisfacente l’impatto prodotto da quelle già divise. Per quanto riguarda la Repubblica italiana, la Commissione le addebita, in particolare, di non averle ancora presentato – con ciò disattendendo, nello specifico, gli obblighi di cui al combinato disposto degli artt. 6 e 10 della succitata Dir. 2016/2284 – il primo “Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico”, che tutti gli Stati dell’Unione avrebbero dovuto comunicare alla Commissione stessa entro il 1° aprile 2019. Tale programma deve essere redatto, da ciascuno Stato UE, in base ai criteri indicati dall’allegato III, parte I, della Direttiva in questione. Esso deve contenere in primo luogo una stima, eseguita in base agli standards previsti dalla stessa Direttiva, dell’impatto sull’atmosfera delle emissioni delle cinque sostanze sopra individuate, in quanto provenienti da fonti antropiche (cioè associate all’attività umana). Di seguito, detto programma deve rappresentare le misure adeguate a ridurre gradualmente ogni anno - fino al raggiungimento, nel 2030, di un determinato livello prefissato dalla medesima Direttiva - le predette emissioni.

Stato della Procedura

Il 2 luglio 2020 è stata emessa una costituzione in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2020/2111** - ex art. 258 del TFUE

“Non corretto recepimento dell’art. 12, par. 1, prima frase, della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia dato piena attuazione all’art. 12, par. 1, prima frase, della Direttiva 2004/35/CE, la quale verte sulla responsabilità sorgente dalla causazione di danni “ambientali”. Le norme in questione individuano tre categorie di soggetti, rispettivamente alle lettere a), b) e c) del predetto par. 1 dell’art. 12, alle quali il prosieguo dello stesso articolo, da una parte, e l’art. 13, dall’altra, attribuiscono cospicui poteri. Nello specifico, gli intestatari delle facoltà di cui si tratta, meglio descritte in appresso, sono indicati come le persone “fisiche” o “giuridiche” che, alternativamente o cumulativamente: a) sono attualmente colpite da un danno ambientale o potrebbero risultarlo in seguito; b) sono portatrici di un “interesse sufficiente” nell’ambito del procedimento esitante nella decisione relativa alla sussistenza del danno e agli altri estremi dello stesso; c) sono portatori, relativamente ad un “danno ambientale” che si sia verificato, di un “diritto” che risulti “violato”. E’, pertanto, sufficiente che un soggetto giuridico rientri in una soltanto delle predette categorie, affinché gli vengano riconosciuti i poteri come di seguito individuati: 1) quello, indicato dallo stesso art. 12 della Direttiva, di “presentare osservazioni” - di fronte all’autorità all’uopo designata dal diritto interno del singolo Stato UE - relative a “qualsiasi danno ambientale” o “minaccia imminente di danno ambientale” di cui il soggetto medesimo risulti a conoscenza e, quindi, di “chiedere” alla predetta autorità interna di intervenire di conseguenza, nei termini di cui alla stessa Dir. 2004/35/CE; 2) quello, indicato al già citato art. 13 di essa Direttiva, di promuovere ricorsi - di fronte ad organi giudiziari interni, o ad autorità interne non giudiziarie ma parimenti indipendenti e imparziali - volti a sindacare: a) “il merito” delle decisioni assunte, in tema di danno ambientale, dalle autorità interne risultanti “competenti” ai sensi e per gli effetti della medesima Dir. 2004/35/CE; b) la “legittimità” delle procedure esitanti nelle suddette decisioni. In Italia, la Direttiva 2004/35/CE in questione è stata recepita mediante il Decreto Legislativo n. 152/2006, come successivamente integrato fino alla Legge 97/2013. L’art. 12 di essa Direttiva sarebbe stato trasposto, specificatamente, tramite l’art. 309, par. 1, della parte sesta di detto D.Lgs.152/2006. Tuttavia, detto art. 309, par. 1, considera soltanto - nel novero dei soggetti, cui lo stesso articolo attribuisce il potere di produrre osservazioni di fronte alle autorità interne preposte, nonché di chiedere l’intervento di queste - quelli che abbiano subito o che rischino di subire un danno ambientale, nonché quelli portatori di un “interesse sufficiente”. Non vengono invece menzionati, quali titolari dello stesso potere, i portatori di un “diritto” che risulti “violato”. Ne consegue che il successivo art. 310 dello stesso D. Lgs. 152/2006 - laddove riconosce il potere di ricorrere contro gli atti o le omissioni della pubblica Amministrazione, in tema di danno ambientale, solo ai soggetti menzionati nel predetto art. 309, par. 1 - finisce per escludere, anche da tali rilevanti facoltà, i soggetti titolari di un “diritto” “violato”. Pertanto, non viene pienamente recepito il predetto art. 12, par. 1, della Dir. 2004/35/CE, il quale, tra gli altri, menziona anche i titolari di un “diritto violato” tra i soggetti destinatari dei poteri di cui agli artt. 12 e 13.

Stato della Procedura

Il 2 luglio 2020 è stata emessa una costituzione in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari